

Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale

“Genitori Insieme APS”

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 21.00 a Mereto di Tomba, presso la sede municipale, in via Divisione Julia n. 8, si sono riunite le seguenti persone:

1. Massimo Adamo, nato a Alcamo (TP) il 31/05/1980, residente a Mereto di Tomba (UD) vicolo dei calzolari 4, codice fiscale DMA MSM 80E31 A176F;
2. Marina Alfano, nata Mugnano di Napoli (NA) il 05/08/1991, residente a Mereto di Tomba (UD) via Giuseppe Ellero 37, codice fiscale LFN MRN 91M45 F799P;
3. Susanna Bernardis, nata a Udine il 02/07/1992, residente a Sedegliano (UD) via indipendenza 29/2, codice fiscale BRN SNN 92L42 L483D;
4. Fiorenza Busolini, nata a Gemona del Friuli (UD) il 24/10/1987, residente a Mereto di Tomba (UD) via Antonio Daniele Bertoli 5, codice fiscale BSL FNZ 87R64 D962A;
5. Alessandro Cisilino, nato a Udine il 24/04/1982, residente a Mereto di Tomba (UD) via Sant'Antonio 3, codice fiscale CSL LSN 82D24 L483H;
6. Silvia Del Bianco, nata a Cividale del Friuli (UD) il 6/2/1992, residente a Mereto di Tomba (UD) in via della Conciliazione 7, codice fiscale DLB SLV 92B46 C758Q;
7. Valeria Del Mestre, nata a Udine il 29/09/1987, residente a Mereto di Tomba (UD) via Monte Nero 16, codice fiscale DLM VLR 87P69 L483N;
8. Fabio Facini, nato a Casablanca (Marocco) il 12/08/1984, residente a Mereto di Tomba (UD) via Fabio Simonutti 11/C, codice fiscale FCN FBA 84M12 Z330T;
9. Melissa Fanutti, nata a Monfalcone (GO) il 17/03/1982, residente a Mereto di Tomba (UD) via Santa Teresa 5, codice fiscale FNT MSS 82C57 F356G;
10. Tiziana Favero, nata a Venezia il 07/09/1977, residente a Mereto di Tomba (UD) piazza Gian Domenico Bertoli 10/A int. 3, codice fiscale FVR TZN 77P47 L736J;
11. Annalisa Ferino, nata a San Daniele del Friuli (UD) il 22/02/1990, residente a Mereto di Tomba (UD) in via Armando Diaz 25, codice fiscale FRN NLS 90B62 H816D;
12. Denis Manazzone, nato a Udine il 29/06/1987, residente a Mereto di Tomba (UD) via San Antonio 2, codice fiscale MNZ DNS 87H29 L483O;
13. Mattia Mestroni, nato a Udine il 02/10/1987, residente a Mereto di Tomba (UD) via Divisione Julia 6/A, codice fiscale MST MTT 87R02 L483N;
14. Elisa Micelli, nata a Udine il 20/12/1978, residente a Mereto di Tomba (UD) via Braide 13, codice fiscale MCL LSE 78T60 L483C;
15. Francesco Palmino, nato a Udine il 24/08/1983, residente a Mereto di Tomba (UD) via XI Febbraio 6, codice fiscale PLM FNC 83M24 L483P;
16. Alessia Rovere, nata a Udine il 04/09/1977, residente a Mereto di Tomba (UD) via Caterina Percoto 45, codice fiscale RVR LSS 77P44 L483X;
17. Silvia Zancan, nata a Udine il 07/01/1984, residente a Mereto di Tomba (UD) via Padre Evaristo Migotti 23, codice fiscale ZNC SLV 84A47 L483I;
18. Federica Palmino, nata a Udine il 08/10/1984, residente a Mereto di Tomba (UD) via Divisione Julia 6/A, codice fiscale PLM FRC 84R48 L483G;

È costituita l'associazione culturale di promozione sociale, ai sensi del decreto legislativo 117/2017, denominata



"Genitori Insieme APS".

La sede dell'associazione è stabilita nel Comune di Mereto di Tomba, in piazza Dalmazia 1.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione è costituita per favorire un efficiente collegamento tra le famiglie e la scuola, si ispira all'ideale di una scuola pubblica capace di offrire ai suoi studenti forti stimoli allo studio e un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale.

Lo scopo dell'associazione è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della scuola con proposte e iniziative, che promuovano ogni azione finalizzata al miglioramento della qualità della scuola e favoriscano attività di carattere culturale e sociale.

L'associazione è retta dallo statuto composto da n. 29 (ventinove) articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

In particolare, lo statuto ribadisce che:

- l'associazione non ha scopo di lucro;
- l'associazione è apartitica ed aconfessionale;
- persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l'adesione all'associazione così come il recesso sono liberi e volontari;
- il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democratica espressa dagli associati;
- le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito.

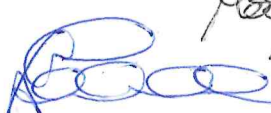
Il primo esercizio associativo si chiude il 30 giugno 2025, gli esercizi successivi si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

Gli associati fondatori costituiscono il primo nucleo degli associati effettivi; gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per il primo triennio nelle persone dei signori:

- 
- 
- 
- Susanna Bernardis,
 - Alessandro Cisilino,
 - Silvia Del Bianco,
 - Valeria Del Mestre,
 - Fabio Facini,
 - Melissa Fanutti,
 - Tiziana Favero,
 - Annalisa Ferino,
 - Denis Manazzone;
 - Elisa Micelli,
 - Francesco Palmino,
 - Alessia Rovere.
- 

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.

BS. Gli associati fondatori determinano per il primo anno il contributo associativo in euro 10,00 (dieci/00) per ciascun associato.



I componenti del consiglio direttivo nominati eleggono alla carica di presidente Annalisa Ferino, alla carica di vice presidente Francesco Palmino, individuando il segretario dell'associazione Silvia Del Bianco.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'associazione, che le assume.

Letto, accettato e confermato, sottoscrivono:

Massimo Adamo [Signature]

Marina Alfano [Signature]

Susanna Bernardis [Signature]

Fiorenza Busolini [Signature]

Alessandro Cisilino [Signature]

Silvia Del Bianco [Signature]

Valeria Del Mestre [Signature]

Fabio Facini [Signature]

Melissa Fanutti [Signature]

Tiziana Favero [Signature]

Annalisa Ferino [Signature]

Denis Manazzone [Signature]

Mattia Mestroni [Signature]

Elisa Micelli [Signature]

Francesco Palmino [Signature]

Alessia Rovere [Signature]

Silvia Zancan [Signature]

Federica Palmino [Signature]



REGISTRATO a UDINE il 05 NOV, 2024
AL N° 2537 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 200,00 (Duecento/00)
* firma su delega della Provincia Provinciale
Gloria Prete IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

ALLEGATO ALL'ATTO N° 2537
REGISTRATO a UDINE il 05 NOV, 2024
SERIE 3 - PRIVATI N. 1
IL FUNZIONARIO Gloria Prete
Marco Bernardis

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"Genitori Insieme APS"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

1. Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (di seguito anche d.lgs.117/2017), è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "Genitori Insieme APS".
2. L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede nel Comune di Mereto di Tomba, in piazza Dalmazia n. 1. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'Assemblea e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
 - a. contribuire a dare attuazione agli artt. 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
 - b. consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
 - c. sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
 - d. valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
 - e. favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.
2. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.
3. In particolare, l'Associazione è costituita per favorire un efficiente collegamento tra le famiglie e la scuola, si ispira all'ideale di una scuola pubblica capace di offrire ai suoi studenti forti stimoli allo studio e un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale.
4. Lo scopo di Genitori Insieme APS è di aiutare i genitori a conoscere e capire meglio la scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della scuola con proposte e iniziative, che promuovano ogni azione finalizzata al miglioramento della qualità della scuola e favoriscano attività di carattere culturale e sociale.
5. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile.

Art. 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

1. L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del

d.lgs. 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- a. Attività di interesse generale;
- b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- c. Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017.

- a. lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c. lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d. lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e. lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. Le attività di Genitori Insieme APS si basano sulla volontà degli associati di riunirsi e di collaborare tra loro, con la scuola e gli enti preposti al fine di:

- a. raggiungere obiettivi comuni. Favorisce la collaborazione tra scuola e famiglie, ad esempio con gruppi di studio per affrontare i problemi della scuola;
- b. operare con le diverse componenti della scuola per offrire alle famiglie e agli studenti un servizio sempre più adatto alle esigenze e ai bisogni dell'utenza;
- c. realizzare, anche mediante progetti e collaborazioni con altre associazioni ed enti pubblici e privati, attività a sostegno del successo scolastico, formativo e personale degli studenti;
- d. sostenere i genitori nell'esercizio del loro ruolo genitoriale;
- e. promuovere, nel rispetto dell'autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche, la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte agli organi competenti, in merito a: educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale, iniziative extrascolastiche; iniziative di formazione per i genitori; ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio;
- f. supportare i genitori del Consiglio d'Istituto;
- g. assicurare un coordinamento e un'organizzazione ai rappresentanti di classe: favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le relazioni con gli altri organi collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di classe-interclasse) e con la Direzione Scolastica e le istituzioni in genere;
- h. operare a sostegno delle famiglie e degli studenti: organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari dei bambini e dei ragazzi, con specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe;
- i. organizzare iniziative di aggregazione per i genitori e per gli alunni;
- j. cercare di rispondere in modo unitario alla complessità dei problemi riguardanti l'ascolto, l'accompagnamento e l'orientamento dei familiari di anziani in difficoltà e di persone in situazioni di fragilità, attraverso la promozione del mutuo aiuto nella comunità di appartenenza;
- k. valutare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, servizi vari, etc.), facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto, tramite i rappresentanti dei genitori;
- l. analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (pre-accoglienza e post-accoglienza,

manifestazioni varie, etc.);

- m. mettere a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori;
- n. ricercare e mantenere rapporti collaborativi con altre Associazioni e con gli Enti Pubblici;
- o. attuare, in proprio o in convenzione con altri, tutte le attività che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali, ad esempio:
 - a. iniziative di sostegno individuale, anche psicopedagogico-sanitario-socio educativo, a favore degli studenti;
 - b. iniziative di sostegno familiare, anche psicopedagogico-sanitario-socio educativo, a favore delle famiglie;
 - c. attività di formazione, di sostegno psicopedagogico e sanitario per genitori;
 - d. interventi di recupero e di sostegno scolastico per gli studenti;
 - e. iniziative di orientamento alla formazione e al lavoro;
 - f. partecipare alla realizzazione di corsi di formazione, anche rivolte a adulti, attuati dalla scuola o da altri enti;
 - g. produrre e distribuire pubblicazioni a carattere culturale, informativo e/o divulgativo, su qualsiasi supporto, esclusi i quotidiani.
- p. istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- q. favorire e sviluppare iniziative sociali, assistenziali, culturali, professionali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- r. organizzare iniziative e/o richiedere finanziamenti pubblici o privati per reperire i fondi allo scopo di finanziare le attività dell'associazione stessa"
- s. svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in elenco ma collegata con le precedenti purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare, può effettuare:

- a. attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione;
- b. la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del d.lgs. 117/2017;

Art. 7 Attività di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del d.lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

1. Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
2. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017. Verso i volontari, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
2. Secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 10 Esercizio Associativo, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

1. L'esercizio associativo si svolge dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.
2. Per ogni esercizio associativo il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 13 del d.lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
5. Esso deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 ottobre di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Le scritture contabili sono tenute a norma degli artt. 86 e 87 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Art. 11 Responsabilità e assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte dagli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - b. dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - c. da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - d. da quote di partecipazioni societarie;
 - e. da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - f. dal fondo di riserva;
 - g. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'art. 8 comma 3 del d.lgs. 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote annuali degli associati;
 - b. dai proventi della gestione del patrimonio;
 - c. dal ricavato delle attività dell'Associazione;
 - d. dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
 - e. dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
 - f. dai contributi di Enti Pubblici e privati;
 - g. dalle convenzioni con Enti Pubblici;
 - h. dalle erogazioni liberali;
 - i. dai titoli di solidarietà;
 - j. da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
 - k. da ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Art. 14 Libri associativi e Registro dei Volontari

1. L'Associazione si dota dei libri associativi obbligatori previsti dall'art. 15 del d.lgs. 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'art. 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i

volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

3. Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

4. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a metterli a disposizione del richiedente presso la sede associativa entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV Gli associati

Art. 15 Adesione all'Associazione

1. L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 comma 1 del d.lgs. 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

2. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune e la data di nascita, il domicilio, ovvero l'ubicazione della sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno inoltre indicare le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli. La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo art. 17. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere specificatamente delegato, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi 30 (trenta) giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

3. Dell'accoglimento della richiesta deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. Gli associati, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti associativi presso la sede dell'associazione. Anche in carenza di una specifica delibera, l'ammissione si intende comunque perfezionata con il versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso e con l'iscrizione sul libro degli associati.

4. La quota associativa corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

5. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate da eventuali regolamenti.

Art. 16 Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto:

- a. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

- b. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legata all'acquisizione della qualifica di associato;
 - c. a frequentare i locali dell'associazione
 - d. a partecipare alle assemblee;
 - e. ad approvare e modificare lo statuto;
 - f. ad approvare i bilanci;
 - g. ad eleggere gli organi associativi e farsi eleggere negli stessi;
 - h. a prendere visione dei libri associativi.
2. È garantita la libera eleggibilità degli organi associativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 3 (tre) mesi e in regola con versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.
3. Tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti associativi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
4. Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi associativi. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata.

Art.17 Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti:
- a. a sostenere le finalità dell'Associazione;
 - b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - c. a versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
 - d. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
 - e. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

1. Gli associati perdono tale qualifica:
- a. per dimissioni;
 - b. per scioglimento volontario dell'Associazione;
 - c. per decesso;
 - d. per esclusione, a seguito di morosità, di perdita dei requisiti richiesti dallo statuto, di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione, o per mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti.
2. Competente in merito all'esclusione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, o un consigliere appositamente delegato, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Associativi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.
2. Qualora istituito, è organo associativo anche l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti.

Art. 20 L'Assemblea

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.
2. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi (raccomandata a mano, posta, posta elettronica, notifica whatsapp, ecc.) e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di svolgimento.
4. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 31 ottobre di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.
5. Si riunisce presso la sede associativa o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.
6. Quale Assemblea ordinaria:
 - a. approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di esercizio;
 - b. approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
 - c. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - d. nomina e revoca i componenti gli organi associativi;
 - e. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
 - h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - i. delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.Quale Assemblea straordinaria:
 - j. approva e modifica lo statuto;
 - k. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - l. delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
7. In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.
8. Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli artt. 26, 27 e 28 del presente statuto.
9. In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli artt. 26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

10. Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

11. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'Assemblea, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 (cinque) voti.

12. Per eleggere i candidati alle diverse cariche associative, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

13. Si applica l'art. 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

1. È eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 13 (tredici) membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche associative e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del numero dei componenti stabilito dall'Assemblea di nomina. Nel caso di dimissioni di un numero di consiglieri inferiore alla metà, il Consiglio Direttivo non decade e l'Assemblea può decidere, alla prima riunione utile, se ridurre il numero di componenti del Consiglio Direttivo o nominare i consiglieri per i posti vacanti, la cui carica scadrà alla data di scadenza dei consiglieri già in carica.

2. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- b. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- c. attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- d. assegna gli incarichi di lavoro;
- e. approva i programmi di attività;
- f. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività associativa;
- g. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- h. elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o due Vicepresidente/i;
- i. fissa le quote associative ed i contributi richiesti agli associati per la frequentazione dell'attività associativa;
- j. determina l'importo di eventuali contributi associativi integrativi qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
- k. delibera in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
- l. delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito un singolo consigliere, nonché l'esclusione degli stessi;
- m. delibera un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- n. delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

2. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni 3 (tre) mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Si riunisce presso la sede associativa o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a

distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi (raccomandata a mano, posta, posta elettronica, notifica whatsapp, ecc.) e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni dalla data di svolgimento.

4. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del d.lgs. 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione degli associati. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

5. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi

7. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può, comunque, essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

8. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 -ter del Codice civile.

Art. 22 Il Presidente

1. È eletto dall'Assemblea tra tutti gli associati. Dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche associative, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio.

2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o due Vicepresidente/i. Predispose il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi associativi. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal/i Vicepresidente/i, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L'Organo di Controllo

1. Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso art. 30. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

2. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del d.lgs. 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

3. L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

1. Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere

garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

2. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli artt. 45 e seguenti del d.lgs. 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

2. Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 26 Modifiche allo statuto dell'Associazione

1. Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

1. L'Assemblea può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 29 Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.